

CAMERA DEI DEPUTATI N. 241-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(RELATORE RUSSO SPENA)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ISGRÒ, PENAZZATO, STORTI, BUTTÈ, COLOMBO VITTORINO, GERBINO,
BIANCHI GERARDO, BIANCHI FORTUNATO, FRUNZIO, RAMPA, BERSANI,
BIASUTTI, COLLESELLI**

Presentata il 18 agosto 1958

Relazione annua al Parlamento
del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno

Presentata alla Presidenza il 26 novembre 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 241, di iniziativa dei deputati Isgrò ed altri, tende a rendere il Parlamento compartecipe di quel lavoro di coordinamento economico che, con particolare strumentazione, si svolge nel Mezzogiorno.

Infatti, tali interventi, pur avendo il loro riflesso ed una adeguata indicazione, nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, rappresentano, sia dal punto di vista sociale che da quello politico, una zona di particolare interesse, alla quale il Parlamento, con la numerosa serie di provvedimenti legislativi approvati dal 1947 in poi, ha

dedicato un particolare ordinamento ed una speciale mobilitazione di mezzi e di strutture, di guisa che ben si giustifica il più approfondito esame della situazione che annualmente, in virtù dei programmi svolti o di quelli di nuova formulazione, si verifica per l'abilitazione dell'ambiente meridionale ad un più progredito regime di vita civile, di progresso economico e di ordine sociale. Poiché i programmi annuali non rappresentano altro che la graduazione, cioè l'ordine di priorità che viene dato alle opere incluse nel piano generale quindicennale della « Cassa », rispecchiando altresì quello sforzo

di coordinamento che necessariamente deve esistere tra le spese della « Cassa » e quelle degli organi dell'Amministrazione ordinaria o degli altri Enti e Aziende di Stato, il controllo parlamentare, come manifestazione del pensiero politico, può essere correttivo di indirizzo e può manifestare esigenze che, proiettandosi nel futuro, determineranno gli indirizzi da seguire nella formulazione dei futuri programmi.

Sotto il profilo giuridico la proposta di legge n. 241, allacciandosi al disposto dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, rappresenta un perfezionamento delle numerose precedenti disposizioni che allo stesso Comitato dei Ministri ed al suo Presidente diedero, fin dalla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno avvenuta con la legge 10 agosto 1950, n. 646, il compito di esercitare, nella materia degli investimenti relativa al Mezzogiorno, non solo una azione di alta direzione e di stimolo ma, altresì, una attività di controllo e di coordinamento relativa agli interventi di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le aziende di Stato, nelle zone meridionali.

Con il nuovo testo di legge l'obbligo giuridico, fissato nell'articolo 2 della legge n. 634, acquista una maggiore immanenza ed un più preciso significato, in quanto il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, reso responsabile di fronte al Parlamento ed al Paese, della dimostrazione sui criteri e sulla azione seguiti in tema di coordinamento di ordine di priorità e quanto altro discende dai programmi annuali della « Cassa », può ben più vigorosamente impegnare tutti i Ministri, le Aziende e gli Enti pubblici interessati, a superare le riluttanze purtroppo naturali nell'Amministrazione italiana, derivanti da una eccessiva gelosa salvaguardia, da parte dei singoli organi, delle proprie competenze ed attribuzioni.

Da un punto di vista sostanziale, la nuova norma postula una più accurata qualificazione degli interventi, al quale scopo mobilita, dopo la scelta dei progetti da eseguire, che è un risultato essenzialmente della elaborazione dei tecnici (i quali peraltro operano nell'ambito di una scelta fondamentale di carattere economico e politico racchiusa nel piano generale quindicennale della « Cassa » o nei programmi pluriennali dei vari Ministri o degli Enti e delle Aziende di Stato) il dibattito organico del Parlamento, dibattito che, verificandosi dopo la presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, assume una consapevolezza ancor maggiore e

ancor meglio si inquadra nell'ambito della vita economica generale italiana.

Sotto questo profilo risulta evidente che l'intervento del Parlamento non riproduce puramente e semplicemente il controllo parlamentare sull'attività del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e della Cassa per il Mezzogiorno, controllo che — osservò nella seduta del 28 giugno 1950 il Presidente onorevole Scoca all'atto della creazione della « Cassa » — si è voluto evitare nella sua espressione « inefficiente ed impacciante », allo scopo di non creare « formalità inutili ».

L'Ente deve svolgere con la maggiore snellezza la sua attività che non può essere rallentata od impacciata da interventi di qualsiasi genere, siano essi pur provenienti dall'attività parlamentare.

L'intervento politico del Parlamento non è rivolto, quindi, a riprodurre esigenze ormai superate, ma a specificare quegli indirizzi, a precisare di volta in volta quelle rettifiche di azione che discendono dalla più ampia discussione e dalla più immediata sensibilità della rappresentanza politica del Paese, alle esigenze che via via si maturano.

Tali esigenze hanno assunto negli ultimi tempi una dinamica particolare, per il maturarsi di eventi che tendono a strutturare la vita economica e sociale della Comunità nazionale, in particolar modo per effetto della realizzazione della Comunità economica europea.

Il trattato che istituisce detta Comunità offre al Mezzogiorno, purché esista un'azione efficace, cosciente e tempestiva, la possibilità di inserirsi degnamente nelle nuove strutture economiche, ricevendo quindi un beneficio dalla stessa Comunità.

Ma se ciò non avvenisse, il Mezzogiorno accentuerebbe la sua distanza dalle regioni più progredite del nord e ne sarebbe consumato il sacrificio sull'altare di una unità soprannazionale, sacrificio ancor più grande di quello già consumato a suo tempo, sull'altare dell'unità nazionale.

Il nuovo disegno di legge, ancor più delle leggi passate, considera i programmi per il Mezzogiorno come uno strumento essenziale per l'abilitazione di quelle terre, nei tempi, nelle misure e con i mezzi che in essi possono di volta in volta fissarsi, mercé l'opera dei tecnici e degli amministratori. Ma vuole anche stabilire un contatto diretto con gli organi politici che intervengono in tale formulazione affinché alla ricerca ed alla valutazione degli strumenti più appropriati, col labori l'intero Paese in un rapporto costan-

temente diretto e profondo che consenta di vivere, presso tutti gli organi responsabili, la realtà meridionale nella sua quotidiana evoluzione.

La Commissione Affari Interni ha ritenuto opportuno per la migliore efficacia della proposta di legge di accogliere alcuni emendamenti all'articolo unico in omaggio ai seguenti principi:

a) che la relazione da presentare dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno annualmente al Parlamento, contenga una illustrazione completa degli investimenti previsti ed effettuati sia dai Ministeri competenti che dagli Enti e dalle Aziende a partecipazione statale nelle zone affidate alla Cassa per il Mezzogiorno, e dalla stessa «Cassa» in base al suo programma;

b) che venga citato, oltre al disposto dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, anche il disposto dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, che investe in particolar modo il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno del compito del coordinamento per quanto riguarda gli interventi in Calabria.

Inoltre, al fine di evitare da un punto di vista formale gli equivoci che potrebbero sorgere dalla parola «bilancio», termine che in senso sia usuale che tecnico indica un documento contabile, ha sostituito le parole «contenente il bilancio del», con le altre: «una sua relazione sulla»; e, successivamente, ha sostituito le parole: «dai Ministeri componenti il Comitato» (dizione non esatta in quanto il Comitato è un organo collegiale, quindi di Ministri e non di Ministeri), con le altre: «dai vari Ministeri e dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni», ed aggiungendo, dopo le parole: «Cassa per il Mezzogiorno», l'inciso: «con la esposizione altresì del». Infine, per una più evidente efficacia delle norme stesse la Commissione ha sostituito le parole: «subito dopo la presentazione» con le altre: «entro venti giorni dalla presentazione».

Il relatore confida, pertanto, nella approvazione della proposta di legge da parte degli onorevoli colleghi.

RUSSO SPENA, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno presenta ogni anno al Parlamento, subito dopo la presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, una relazione sull'attività di coordinamento, svolta secondo il disposto dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, contenente il bilancio degli investimenti effettuati in via ordinaria dai Ministeri componenti il Comitato ed in via straordinaria dalla «Cassa per il Mezzogiorno», ed il programma di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento, entro venti giorni dalla presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, una sua relazione sull'attività di coordinamento svolta secondo il disposto dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sugli investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni; ed in via straordinaria della Cassa per il Mezzogiorno con la esposizione altresì del programma di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo».